CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 17

La conversione, a cui per le Leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie, potra' essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovra' essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

Il prezzo sara' impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'Ente a cui i beni appartengono.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it